



**REPUBBLICA ITALIANA**

**Sent. N. 495/2003**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Ric. N. 190/2003**

**IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA  
SARDEGNA**

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso n° 190/03 proposto da Sergio Serra, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Avino Murgia, presso il cui studio in Cagliari via Ariosto n° 11 è elettivamente domiciliato;

contro

Comune di Villasor, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimo Fenza e Antonello Rossi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Cagliari, via Bellini n°26;

e nei confronti di

Efisio Meloni e Walter Marongiu, non costituiti in giudizio;

per la condanna

dell'amministrazione intimata all'esibizione ed al rilascio di copia degli atti richiesti con diverse istanze pervenute al comune in data 26 novembre 2002, nonché 3, 10 e 17 dicembre 2002.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita alla camera di consiglio del 12/3/2003 la relazione del dr. Alessandro Maggio e uditi altresì, l'avv. A. A. Murgia per la ricorrente e l'avv. A. Rossi per l'amministrazione resistente.

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

#### FATTO

Con svariate istanze pervenute al Comune di Villasor nei giorni 26 novembre 2002, nonché, 3, 10 e 17 dicembre 2002, il sig. Sergio Serra – Consigliere Comunale del medesimo Comune – ha chiesto l'esibizione e la copia di numerosi atti in possesso dell'ente.

Il Vice Segretario Comunale di Villasor, con nota 20/12/2002 prot. n°11609, ha comunicato: a) di non essere materialmente in grado di soddisfare la pretesa per la mole della documentazione richiesta e per l'esiguo personale a disposizione; b) di ritenere la motivazione “espletamento del mandato”, indicata nelle richieste, non sufficiente a giustificare l'accoglimento delle istanze; c) di non poter quindi provvedere al rilascio delle copie dei documenti domandati sino all'adozione di apposito regolamento per la disciplina del diritto di accesso; d) di assicurare, comunque, la trasmissione dei deliberati della Giunta Municipale.

Avverso la negativa determinazione di cui alla suddetta nota, il sig. Serra ha proposto l'odierno ricorso, con cui chiede che sia assicurato il diritto di accesso agli atti richiesti, deducendo, a sostegno della domanda, violazione degli artt. 43 del D.Lgs. n°267/2000, 22 della citata L. n°241/90 e 6 del regolamento comunale recante la disciplina del diritto di accesso agli atti del Comune, nonché vizi di eccesso di potere.

Si è costituita in giudizio l'amministrazione intimata, depositando memoria con cui si è opposta all'accoglimento del ricorso.

Alla Camera di Consiglio del 12/3/2003, la causa, su richiesta delle parti, è stata posta in decisione.

## DIRITTO

Con svariate istanze pervenute al Comune di Villasor nei giorni 26 novembre 2002, nonché, 3, 10 e 17 dicembre 2002 il ricorrente - Consigliere Comunale presso il medesimo ente - ha chiesto l'esibizione ed il rilascio di copia di numerosi atti, specificando di averne necessità per l'espletamento del mandato consiliare.

In risposta a dette istanze il Vice Segretario Comunale, con nota 20/12/2002 n°11609, ha comunicato: a) di non essere materialmente in grado di soddisfare la pretesa per la mole della documentazione richiesta e per l'esiguo personale a disposizione; b) di ritenere la motivazione "espletamento del mandato", indicata nelle richieste, non sufficiente a giustificare l'accoglimento delle istanze; c) di non poter quindi provvedere al rilascio delle copie dei documenti domandati sino all'adozione di apposito regolamento per la disciplina del diritto di accesso; d) di assicurare, comunque, la trasmissione dei deliberati della Giunta Municipale.

Orbene, contrariamente a quanto l'amministrazione intimata mostra di ritenere (memoria difensiva depositata in data 26/2/2003), tale risposta risulta sostanzialmente diretta ad inibire, senza legittime giustificazioni, il diritto di accesso agli atti di che trattasi.

Ed invero, ai sensi dell'art. 43, 2° comma, del D.Lgs. 18/8/2000 n°267 "I consiglieri Comunali e Provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici,

rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge”

Dispone, poi, l'art. 6 del regolamento comunale “per la disciplina del diritto di accesso alle informazioni ed ai documenti amministrativi e del rilascio di copie”, vigente all'epoca dell'impugnato diniego, che: “I Consiglieri Comunali nell'espletamento del proprio mandato hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune nonché dalle Aziende o Enti dallo stesso dipendenti tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del loro mandato.

I Consiglieri Comunali hanno sempre diritto di consultare i bilanci di previsione e consuntivi, di prendere visione di tutte le deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale delle quali sia avvenuta o sia iniziata la pubblicazione all'albo pretorio e di ottenere copie di singole deliberazioni.

Hanno inoltre diritto di prendere visione ed estrarre copia dei documenti contenenti gli atti adottati dall'Amministrazione Comunale o dalla stessa stabilmente detenuti.

Per l'esercizio di tale diritto i Consiglieri inoltrano specifica richiesta al Segretario Comunale.

Il Segretario Comunale precisa nel termine di giorni 3 (tre) dalla richiesta, l'Ufficio, il giorno, l'ora, presso il quale i richiedenti potranno prendere visione dei provvedimenti richiesti e degli atti espressamente richiamati negli stessi.

Il rilascio di copie richieste dai Consiglieri Comunali è gratuito e deve essere richiesto per iscritto indicando quale unica motivazione l'esercizio del mandato.

I Consiglieri non possono di loro autorità acquisire documenti dagli uffici o dall'archivio comunale e farsene copia. Sono altresì tenuti al segreto nei casi specificamente stabiliti dalla legge. In ogni caso il diritto di accesso deve essere esercitato durante l'orario di servizio degli Uffici dell'Ente.

L'eventuale provvedimento di diniego da parte del Segretario Comunale deve essere adeguatamente motivato e contro di esso, come contro il silenzio – rifiuto per decorso del termine di cui al precedente comma, è dato ricorso nel termine di 30 (trenta) giorni al T.A.R. ai sensi dell'art. 25, 5° comma, della legge n° 241/1990”.

Dalle trascritte disposizioni normative si ricava con sufficiente chiarezza che: a) il consigliere comunale non è tenuto a corredare la richiesta di accesso di altra motivazione che non sia quella inerente all'esercizio del mandato; b) non possono essere opposte alla detta richiesta esigenze di tutela della riservatezza dei terzi, essendo i consiglieri comunali tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge (cfr. per l'affermazione dei suddetti principi Cons. Stato, V sez., 22/2/2000 n° 940, nonché, T.A.R. Lombardia – Brescia, 25/9/2001 n° 791).

Occorre, del resto, osservare che la disciplina del diritto di accesso dei Consiglieri Comunali, con riguardo agli atti detenuti dal Comune occorrenti per il compiuto ed adeguato esercizio delle proprie funzioni istituzionali, si pone in deroga alla regolamentazione dettata dagli artt. 22 e segg. della L. 7/8/1990 n° 241, per la generalità dei casi, per cui non può farsi automatico

riferimento a quest'ultima per negare ai primi l'accesso agli atti del Comune richiesti al suddetto scopo.

Non può costituire valida ragione di diniego, nemmeno l'asserita sussistenza di una "pratica e obiettiva impossibilità di eseguire materialmente tale incombenza", essendo obbligo dell'amministrazione dotarsi di un apparato burocratico in grado di soddisfare gli adempimenti di propria competenza. La notevole mole della documentazione da consegnare avrebbe potuto, semmai, giustificare la distribuzione nel tempo del rilascio delle copie richieste.

Il ricorso va quindi accolto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA  
SARDEGNA

Accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, ordina al Comune di Villasor di esibire al ricorrente i documenti indicati nelle istanze di cui in narrativa e di rilasciare copia di quelli eventualmente richiesti.

Condanna l'amministrazione intimata al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, liquidandole forfettariamente in complessivi € 1.500/00 oltre I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Cagliari, in Camera di Consiglio, il 12/3/2003 dal  
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, con l'intervento dei  
Signori:

Paolo Turco, Presidente;

Alessandro Maggio, Consigliere estensore

Tito Aru, Primo Referendario

Depositata in segreteria 29/04/2003

Il Direttore di Segreteria